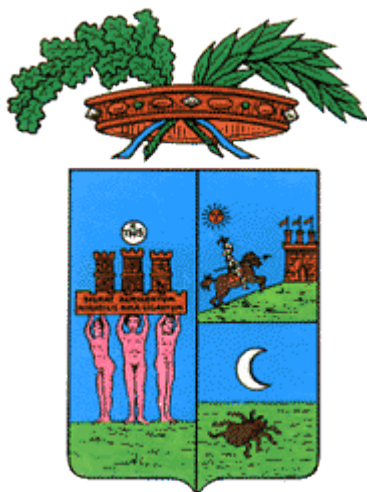




Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI CIECHI E AI SORDOMUTI RIEDUCABILI EX ART. 12 L.R. N. 33/91

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 119/1995

ART. 1 - OBIETTIVI E PRINCIPI

1) La Provincia Regionale di Agrigento, nell'assolvere alla funzione di assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e sordomuti, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, favorisce lo sviluppo e la permanenza dei soggetti interessati nel proprio ambito familiare, sociale e territoriale, mira al conseguimento della loro massima autonomia possibile sia personale, che economica e lavorativa, promuovendone l'integrazione nel gruppo familiare e sociale di appartenenza, nelle istituzioni educative, scolastiche e socio-riabilitative, nel contesto lavorativo e formativo professionale, con il principale obiettivo di contenere il processo di emarginazione e di creare le condizioni per una progressiva de istituzionalizzazione per quei soggetti in atto istituzionalizzati.

2) A tal fine interviene con iniziative, attività e servizi propri o anche integrativi e coordinati con quelli erogati da altre amministrazioni o soggetti pubblici, con i quali in armonia con le disposizioni di legge e del proprio statuto, la Provincia Regionale di Agrigento promuove e stipula accordi di programma, convenzioni e consorzi inerenti la materia trattata dal presente regolamento.

ART. 2 – DESTINATARI DELL' ASSISTENZA, PRIORITA' E REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1) Ai fini del presente regolamento si considera "soggetto portatore di handicap sensoriali" la persona che in seguito ad evento morboso o traumatico intervenuto in epoca pre, peri, o post-natale, presenti menomazioni permanenti della vista e dell'udito, tali da causare difficoltà di apprendimento e di relazione e sia soggetta a processi di emarginazione sociale.

2) Qualora la minorazione, singola o plurima determina l'assenza di autonomia personale, in relazione all'età posseduta, tale da richiedere assistenza continuativa e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il soggetto viene definito grave e la situazione determina priorità per la fruizione degli interventi. Altresì, priorità viene data a quei soggetti, per come descritti al comma 1 del presente articolo, che per la loro giovane età necessitano di maggiori attenzioni e stimoli al fine di una crescita ed uno sviluppo della personalità il più possibile armonico ed adeguato.

3) Sono ammessi all'assistenza i soggetti di cui ai commi precedenti, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Minorazione dell'udito e/o della vista, da attestare tramite idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, con attestazione del grado di gravità e rieducabilità.
- b) Residenza nel territorio provinciale.

Iscrizione e frequenza regolare in istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i corsi di formazione professionale e universitari; l'iscrizione e la frequenza suddette, ai fini degli interventi di cui al successivo art. 3 (ove ne ricorrono le condizioni) saranno comprovate da idonea certificazione.

ART. 3 – FORME DI ASSISTENZA E COMPARTECIPAZIONE AI COSTI

1) Allo scopo di realizzare quanto espresso nel precedente art. 1, la Provincia Regionale di Agrigento, istituisce, organizza e/o coordina le seguenti attività e servizi socio – assistenziali:

- a) Attività ed interventi volti a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica.
- b) Attività ed interventi domiciliari di sostegno ai soggetti con minorazioni sensoriali ed alle loro famiglie.
- c) Attività ed interventi volti a favorire processi di integrazione territoriale.
- d) Attività di formazione professionale e di inserimento occupazionale e lavorativo.
- e) Contributi.
- f) Frequenza in regime di semiconvitto e convitto presso appositi istituti di istruzione e formazione professionale.

2) I servizi e le attività di cui al comma precedente sono erogati a titolo gratuito, fatta eccezione per l'assistenza finalizzata al conseguimento di un titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica e universitaria, per l'ammissione alla quale l'art. 12 della L.R. 33/91 richiede il possesso da parte dell'assistito dello "stato di povertà". In tal caso si applicano i limiti di reddito e le quote di compartecipazione al costo degli stessi, per come specificato ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3) In riferimento a quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap (L.R. 16/86 e successive modificazioni art. 13 lett. A L.R. 33/91), i limiti di reddito non sono ostativi alla fruizione dei servizi nel caso in cui il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso quello del soggetto, non superi l'ammontare imponibile di lire ventimilioni. Il predetto limite di reddito è aumentato del 20 per cento per ogni unità familiare convivente oltre la terza. Non costituisce reddito la titolarità di pensioni e di indennità erogati ai sensi della legge n. 18/80 e L.R. 89/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) La partecipazione del nucleo familiare convivente e/o del soggetto handicappato, se maggiorenne, alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio è stabilito nella misura del 20 per cento quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20 per cento applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezzo il reddito calcolato secondo i criteri del comma 3; nella misura del 50 per cento in presenza di reddito eccedente il predetto limite.

5) Le attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. E del presente regolamento sono erogate con modalità e nei termini stabiliti dal regolamento generale per la concessione di benefici economici adottati con delibere consiliari n. 126 – 49 – 41 rispettivamente del 22/12/92 – 27/7/93 – 30/3/94. La concessione del beneficio economico è subordinata alla realizzazione

di attività e/o interventi specificamente riferibili all'inserimento ed integrazione del soggetto portatore di handicap sensoriale.

ART.4 – ATTIVITA' ED INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA.

Al fine di garantire al soggetto handicappato sensoriale il diritto all'educazione e all'istruzione e lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nella relazione con i coetanei, si individuano i seguenti interventi e servizi:

1) Organizzazione e gestione di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento del personale operante nelle strutture educative e scolastiche su tematiche legate ai problemi integrativi, all'apprendimento del metodo braille e del linguaggio mimico – gestuale, alle metodologie educative e alle tecniche che favoriscono l'apprendimento e la socializzazione dell'handicappato sensoriale.

2) L'istituzione del servizio di aiuto personale, in rapporto alle specifiche esigenze sensoriali, per quei soggetti inseriti nelle scuole normali la cui gravità dell'handicap non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza, con compiti di assistenza negli atti quotidiani, comprese le necessità igienico – personali ove necessario. Il personale impiegato deve essere in possesso di qualifica di "addetto all'assistenza degli handicappati" e può essere integrato con obiettori di coscienza o cittadini maggiorenni facenti parte di associazioni di volontariato, per come previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali.

3) Istituzione del servizio di aiuto e di assistenza psico – socio – pedagogico, con compiti di supporto e sostegno all'attività scolastica, compresa la collaborazione alla definizione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, oltre a compiti di organizzazione di interventi specifici a carattere psico – socio – pedagogico; il servizio si svolge negli orari e nei locali delle scuole frequentate dai soggetti. Il personale impiegato in possesso di specifico titolo viene individuato nelle seguenti figure professionali in relazione alle minorazioni presentate dagli utenti del servizio: psicologo, pedagogista, esperto in linguaggio mimico – gestuale, tecnico di logopedia, ortottista, sociologo, operatore sociale assistenza handicappati, tiflogo, assistente sociale.

4) Istituzione di assegno di studio:

- a) L'assegno di studio consiste in un contributo finanziario da corrispondere alle famiglie o direttamente agli interessati se maggiorenni, come forma di aiuto economico finalizzato al conseguimento di titoli di studio di istruzione media di II grado, musicale, artistica ed universitaria.
- b) L'assegno di studio può essere erogato a quei soggetti meritevoli nel profitto i cui limiti di reddito rientrano nella previsione dell'art. 3 comma 3 del presente regolamento.
- c) L'ammontare dell'assegno di studio è determinato annualmente dalla Giunta Provinciale sulla base della disponibilità di bilancio e delle istanze pervenute. Ove non fosse possibile soddisfare tutte le richieste, si procederà all'attribuzione

dell'assegno seguendo una graduatoria stilata tenendo conto del reddito familiare e, a parità di reddito, del numero dei componenti il nucleo familiare.

- d) L'assegno di studio su richiesta annuale dell'utente o delle famiglie, se minorenni, è erogato in due soluzioni: la prima da corrispondersi entro i primi sei mesi dall'inizio della frequenza, la seconda al termine della frequenza annuale, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 9 corredata dalla certificazione attestante il profitto rilasciata dalla scuola.

5) Sostegno economico per l'acquisto di ausili e sussidi didattici alle famiglie degli alunni non vedenti e non udenti frequentanti la scuola dell'obbligo, non previsti dal nomenclatore tariffario dei presidi concessi dall'USL, dietro presentazione di preventivi di spesa e relazioni esplicative dell'utilità funzionale per il soggetto da parte degli organi collegiali della scuola frequentata, in relazione al profilo dinamico funzionale e alla programmazione individualizzata dall'alunno.

6) Osservatorio provinciale con banca dati sulle condizioni architettoniche e di fruibilità degli istituti di istruzione di 2° grado, al fine di censire le barriere architettoniche che ostacolano l'effettivo diritto allo studio dei soggetti portatori di handicap sensoriali e di individuare le possibili soluzioni e adeguamenti.

7) I servizi di cui al comma 2, 3 e 6 del presente articolo verranno regolati con apposite delibere di istituzione.

8) I servizi previsti dal presente articolo ai commi 2, 3, 4 e 5 sono cumulabili fra loro, ma sono incompatibili con la frequenza in istituti in regime di convitto e semiconvitto (art. 3 comma 1, lettera F) essendo finalizzati alla permanenza del soggetto handicappato nel proprio ambito familiare, alla riduzione il più possibile dei ricoveri e alla crescita dei processi di de istituzionalizzazione.

9) I servizi previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello previsto dal comma 4, vengono attivati di concerto con il Provveditorato agli Studi di Agrigento, previo accordo di programma da stipulare ai sensi dell'art. 15 del testo coordinato legge 142/90 e L.R. 48/91.

ART. 5 – ATTIVITA' ED INTERVENTI DOMICILIARI DI SOSTEGNO AI SOGGETTI CON MINORAZIONI SENSORIALI E ALLE LORO FAMIGLIE

Al fine di garantire alla persona minorata sensoriale e alla propria famiglia adeguato sostegno psicologico e socio – pedagogico, la Provincia Regionale di Agrigento individua i servizi e le attività che seguono:

1) Organizzazione e gestione di iniziative di informazione e formazione rivolti ai componenti del nucleo familiare e parentale al fine di favorire processi di comprensione e accettazione dell'handicappato e di stimolare atteggiamenti e comportamenti educativi e comunicativi adeguati.

2) Istituzione di un servizio di aiuto alle famiglie finalizzato a fornire assistenza personale e domestica a quei soggetti portatori di handicap sensoriali gravi totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari che, a causa dell'età avanzata dei componenti conviventi del nucleo o a causa di altre difficoltà documentate, non siano in grado di prestare al soggetto assistenza soddisfacente e continuativa. Il personale impiegato viene individuato nella figura dell'assistente domiciliare e/o in quella dell'addetto all'assistenza ai portatori di handicap. Oltre ai requisiti di cui al comma 3, art. 2 del presente regolamento, all'istanza di attivazione del servizio deve essere allegata relazione tecnico professionale delle assistenti sociali di ruolo della Provincia concernente un'analisi dettagliata delle condizioni socio – economiche ed abitative del nucleo ed un parere sull'opportunità e necessità del servizio.

3) Istituzione di un servizio di aiuto integrativo pedagogico e rieducativo finalizzato a sostenere il soggetto in età evolutiva, iscritto nella scuola di 1° e 2° grado, in tutte quelle attività attinenti alle prestazioni scolastiche. Il servizio, che dovrà svolgersi in orari extrascolastici, ma in continuità e coerenza con il piano didattico della scuola frequentata, si avvale delle seguenti figure professionali in relazione alla minorazione presentata: pedagogo, insegnante specializzato, tecnico di logopedia, animatore socio – culturale ortottista, insegnante di musica o maestro d'arte, esperto in linguaggio mimico – gestuale, lettore, assistente sociale e psicologo.

4) I servizi di cui ai precedenti commi 2 e 3 vengono regolamentati da apposite delibere di istituzione.

5) I servizi di cui al presente articolo sono compatibili con quelli previsti dall'art. 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelli previsti al punto F.

ART. 6 – ATTIVITA' ED INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE PROCESSI DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE

Le attività ad integrazione territoriale consistono in attività fisico - sportive, culturali, teatrali, musicali e ricreative in genere nonché in tutte quelle attività mirate alla conoscenza e all'uso di ogni tecnica o strumento idoneo a facilitare rapporti sociali e d'interazione sociale e la fruizione autonoma delle risorse del territorio di appartenenza. A tal fine si individuano le attività e i servizi che seguono:

1) Organizzazione di corsi di istruzione – formazione per non vedenti (corsi di mobilità e orientamento) finalizzati all'acquisizione delle abilità di autonomia di movimento e consapevolezza degli spazi nel proprio ambiente sociale.

2) Corsi di istruzione professionale per dipendenti pubblici che in ragione del loro servizio entrano in rapporto diretto con l'utente sordomuto (corsi per l'apprendimento del linguaggio mimico – gestuale utilizzato dai sordomuti), al fine di favorire lo scambio comunicativo tra enti e soggetti handicappati.

3) Promozione e gestione di uno spazio comunicativo specifico per sordomuti all'interno dei programmi televisivi di interesse generale trasmessi da emittenti locali a diffusione

provinciale, utilizzando operatori specializzati nella comunicazione mimico – gestuale per sordomuti (interprete).

4) Attività socio – ricreative e culturali volte a favorire l'integrazione territoriale dei soggetti portatori di handicap sensoriali, attraverso l'utilizzo di strutture socio – ricreative e sportive, mediante gestione diretta e/o indiretta, per come previsto dall'art. 11 del presente regolamento anche favorendo la diffusione di giornali, settimanali, libri per non vedenti e quant'altro possa servire a facilitare la lettura e la comprensione di atti e documenti amministrativi di pubblico interesse. Le attività di cui al presente comma possono prevedere il trasporto degli utenti dall'abitazione al luogo dove le attività vengono svolte e viceversa.

5) Soggiorni – vacanza che consistono nell'avviamento dei soggetti non udenti o non vedenti in località marine, alpine e turistiche in genere, site anche fuori dal territorio provinciale, per un periodo compreso tra 1 e 15 giorni.

ART. 7 – ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE E LAVORATIVO

La Provincia Regionale di Agrigento allo scopo di favorire e incrementare l'inserimento e la piena integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti handicappati organizza gestisce e/o coordina le attività e i servizi appresso elencati:

- a) Corsi di aggiornamento a favore degli operatori della formazione professionale concernenti metodologie o strategie operative e strumenti atti a migliorare il processo di apprendimento e di integrazione nelle attività corsuali ordinarie dei soggetti handicappati;
- b) progetto occupazione HORIZON, per come previsto dalla circolare 24/3/95 n. 43 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla decisione della commissione delle comunità europee del 26/6/94, o altro progetto a compartecipazione delle spese, organizzato da enti sovranazionali nazionali o consorziali allo scopo di migliorare le prospettive di occupazione per i portatori di handicap;
- c) costituzione di uno sportello di consulenza al fine di diffondere informazioni e sensibilizzare le strutture pubbliche e private alle potenzialità occupazionali dei soggetti disabili, anche con costituzione di banca dati sulla realtà provinciale;
- d) costituzione di borse di lavoro di durata annuale consistenti in un contributo finanziario da corrispondere direttamente agli interessati se maggiorenni, per quei soggetti che, completato il ciclo di studi di scuola media di 1° e 2° grado o gli studi universitari o i corsi di formazione professionale, siano inseriti come tirocinanti o in situazione di apprendistato presso istituzioni pubbliche e private imprese o cooperative per svolgervi mansioni ed attività attinenti alla sfera occupazionale e/o lavorativa. Il numero e l'ammontare delle borse di lavoro sono determinate annualmente dalla Giunta Provinciale sulla base delle disponibilità di bilancio. I soggetti, per accedere alle borse di lavoro, devono possedere i limiti di reddito per come previsto dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento e aver superato il 18° anno di età. Ove non fosse possibile soddisfare tutte le richieste pervenute si

procederà all'attribuzione seguendo una graduatoria stilata tenendo conto del reddito familiare e, a parità di reddito, del numero dei componenti il nucleo familiare. L'ammontare della borsa di lavoro può essere erogata con frazionamento mensile per la durata massima di un anno. Il contributo di cui alla presente lett. D può essere erogato in favore dello stesso soggetto per un massimo di due volte non consecutive.

ART. 8 – FREQUENZA IN REGIME DI CONVITTO E SEMICONVITTO PRESSO APPOSITI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

1) Premesso che la de istituzionalizzazione e l'integrazione socio – territoriale del soggetto handicappato sensoriale costituiscono un obiettivo primario del presente regolamento e che in ordine alle modalità di attuazione se ne evidenzia la stretta dipendenza dall'apprestamento dei servizi di cui all'art. 3, fatte salve le situazioni di istituzionalizzazione attualmente operanti e successivamente all'organizzazione dei servizi per favorire l'inserimento e l'integrazione, si potrà procedere a tale forma di assistenza in via eccezionale e a fronte di situazioni che non possono essere risolte in alcun modo con il ricorso ad alternative forme di assistenza.

2) L'assistenza finalizzata all'istruzione sia a regime di convitto che di semiconvitto, concerne l'ammissione dei soggetti aventi diritto, in istituti specializzati per i minorati della vista e dell'udito, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. I suddetti istituti assicurano l'istruzione di ogni ordine e grado e quella relativa ai corsi di formazione professionale.

Il convitto comprende le seguenti prestazioni:

- Frequenza della scuola di ogni ordine e grado o del corso di formazione professionale o dell'università;
- soggiorno residenziale dell'alunno per l'intero anno scolastico;
- vitto giornaliero;
- attività di doposcuola;
- attività extrascolastiche integrative.

3) Il semiconvitto comprende le seguenti prestazioni:

- Frequenza della scuola o del corso di formazione professionale o università;
- soggiorno dell'alunno per almeno 8 ore;
- vitto giornaliero;
- trasporto dall'abitazione all'istituto e viceversa;
- doposcuola per gli alunni in età scolare;
- attività extrascolastiche.

4) Il servizio di convitto o di semiconvitto si realizza mediante la stipula di convenzioni con appositi istituti per ciechi e sordomuti pubblici e privati, scelti dall'utente se maggiorenne o dall'esercente la potestà genitoriale se minorenni, tra quegli istituti che hanno dichiarato la propria disponibilità a seguito di richiesta formulata dall'Amministrazione Provinciale ed in applicazione dei criteri di cui al successivo comma 6.

5) Le convenzioni devono prevedere in particolare le prestazioni da erogare agli utenti, i corrispettivi dei costi per i servizi resi, adeguati strumenti di controllo e vigilanza e devono indicare la data di scadenza delle stesse.

6) L'Amministrazione procede al convenzionamento con gli Istituti in regime di convitto e semiconvitto sulla base dei seguenti criteri:

- convenzionamento di regola con gli istituti aventi sede nel territorio della Provincia, al fine di assicurare il permanente collegamento degli utenti con l'ambiente familiare e sociale;
- in assenza di istituti con sede provinciale o in carenza di posti disponibili per il tipo di servizio di istruzione o di formazione richiesta dall'utente, convenzionamento con istituti siti fuori dall'ambito provinciale, privilegiando ove possibile quelli più vicini al luogo di residenza, a parità di servizi resi;
- in entrambi i casi va data preferenza agli istituti pubblici, a parità di prestazione offerta.

7) Fino a specifica disposizione al riguardo dell'Assessorato Regionale degli enti locali, le rette giornaliere di ricovero degli istituti di cui all'art. 8 sono determinate nel modo seguente:

- per gli istituti pubblici le rette giornaliere sono quelle da essi comunemente praticate nei confronti della generalità degli utenti;
- per gli istituti privati le rette giornaliere sono determinate nei seguenti importi:

	NON VEDENTI	NON UDENTI
Convitto	L. 65.000=	L. 50.000=
Semiconvitto con scuola pubblica	L. 34.000=	L. 26.000=
Semiconvitto con scuola parificata	L. 37.000=	L. 28.000=
Semiconvitto con scuola privata	L.43.000=	L. 33.000=

Alle rette di ricovero da corrispondere agli istituti privati sono attribuiti annualmente gli aumenti determinati in applicazione dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita. Per i ricoveri in regime di convitto si eroga l'80% della retta giornaliera anche per assenze (fine settimana, festività, vacanze scolastiche), per un massimo di 60 giorni all'anno tese a garantire un rapporto con la famiglia dell'utente, previa specifica comunicazione per assenze superiori a giorni 5 all'Amministrazione Provinciale.

ART. 9 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Per richiedere l'erogazione delle prestazioni indicate nel presente regolamento, bisogna produrre in carta semplice entro i termini previsti dal successivo art. 10:

- istanza indirizzata alla Provincia Regionale di Agrigento – Assessorato Servizi Sociali.

L'istanza deve essere presentata, con firma autenticata, dall'interessato, se maggiorenne, o da uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, se trattasi di soggetto minorenne. Nell'istanza deve essere dichiarata la scelta, in alternativa, di una delle forme di assistenza indicate nell'art. 3.

Nell'istanza dovranno, altresì, essere indicati i seguenti dati relativi all'interessato, nonché al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore, nel caso di minore età dell'interessato:

- nome e cognome;
- data di nascita;
- luogo di nascita;
- residenza;
- corso di studi che l'interessato intende frequentare o altro scopo per cui viene richiesta l'assistenza.

Dovranno essere allegati in carta semplice:

- certificato di stato di famiglia dell'interessato;
- certificato di residenza dell'interessato;
- certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica attestante il grado di minorazione della vista e/o dell'udito e il residuo visivo per ciascun occhio e uditivo per ciascuno orecchio, nonché se il soggetto destinatario dell'assistenza è rieducabile; va altresì espresso il grado di gravità per come descritto dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento;
- eventuale certificato di iscrizione al corso di studi o di istruzione professionale o di altro corso di istruzione media di 2° grado, musicale, artistica ed universitaria;
- codice fiscale di chi firma l'istanza;
- copia del provvedimento di nomina del tutore in caso di tutela.

In caso di richiesta di assistenza per il conseguimento di un titolo di studio di istruzione media di 2° grado, musicale, artistica ed universitaria, all'istanza deve, altresì, essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'istante nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 – 20 e 26 della L.N. 15/68, attestante l'ammontare dei redditi di qualsiasi natura conseguiti da tutti i componenti del nucleo familiare, compreso l'assistito, nell'anno precedente la presentazione dell'istanza. In caso di mancata o erronea presentazione della documentazione prevista nel presente articolo, l'ufficio provvederà con raccomandata A.R. a richiedere all'interessato l'integrazione necessaria. Il soggetto richiedente l'assistenza dovrà spedire con raccomandata A.R. o presentare direttamente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta dell'ufficio, la documentazione mancante o errata.

ART. 10 – TERMINE PER LA RICHIESTA

In generale, l'istanza e la necessaria documentazione, per richiedere le prestazioni indicate nel presente regolamento, devono essere presentate entro il mese di giugno per l'assistenza ai fini dei ricoveri presso istituti ed entro il mese di luglio ai fini della concessione degli altri servizi.

Per l'ammissione alle prestazioni socio – assistenziali finalizzate all'istruzione e alla formazione professionale, l'istanza e la necessaria documentazione devono essere presentate almeno entro tre mesi prima dell'inizio del corso di istruzione o formazione professionale, ovvero dell'attività socio – assistenziale che si intende fruire.

Le domande presentate oltre i termini sopra indicati sono accolte compatibilmente con le specifiche disponibilità finanziarie previste in bilancio, determinate sulla base delle istanze di assistenza presentate entro i termini indicati nel presente articolo.

ART.11 – GESTIONE DEI SERVIZI

La Provincia eroga le prestazioni socio – assistenziali, diverse dal ricovero, ai ciechi e sordomuti anche pluriminorati, rieducabili, mediante:

- gestione diretta, tramite personale in organico alla Provincia;
- strutture e servizi sovracomunali gestiti direttamente dalla Provincia Regionale, ex art. 13 lettera A della L.R. 9/86;
- istituti specializzati convenzionati;
- consorzi, convenzioni e accordi di programma ex artt. 12 – 13 e 15 testo coordinato legge 142/90 L.R. 48/91;
- enti di categoria legalmente riconosciuti, convenzionati;
- associazioni, anche di utenti o loro famiglie, regolarmente costituite, convenzionate, che per statuto non hanno scopo di lucro, o politico o partitico, e svolgono attività finalizzata alla promozione e realizzazione di interventi a favore dei ciechi e/o sordomuti della Provincia;
- centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, iscritti all'albo regionale delle istituzioni assistenziali ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 22/86, convenzionati;
- centri sportivi e ricreativi regolarmente costituiti, convenzionati.

Per la stipula delle convenzioni previste nel presente articolo, gli istituti, gli enti e le associazioni sopra indicate, devono essere in possesso dei requisiti di specializzazione e di comprovata esperienza e competenza nel settore dell'educazione e dell'assistenza. Per la stipula delle convenzioni previste nel presente articolo si osservano altresì le modalità fissate dalla normativa in vigore.

ART. 12 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento possono concorrere le associazioni di volontariato individuate dall'art. 3 della L.R. 22/94 e con le modalità previste all'art. 10 della stessa legge.

ART. 13 – COMPITI DEL SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAPPATI SENSORIALI

1) Per l'erogazione delle prestazioni socio – assistenziali di cui all'art. 12 della L.R. n. 33/91, l'Assessorato Servizi Sociali della Provincia Regionale di Agrigento e in particolare gli operatori incaricati del servizio assistenza handicappati sensoriali, nell'ambito delle proprie specifiche professionalità, elaborano una relazione scritta, con relativo parere in merito:

- all'ammissibilità della richiesta di assistenza, in base alla competenza della Provincia Regionale, ex art. 12 L.R. n. 33/91;
- alla validità della forma di intervento assistenziale richiesta;
- al tipo di intervento assistenziale che è necessario erogare, fra quelli previsti nel precedente art. 3, eventualmente anche in difformità rispetto a quello richiesto.

2) Nel caso in cui le valutazioni conclusive dovessero risultare diverse rispetto a quanto richiesto dall'interessato, l'assistenza viene erogata a modifica dell'istanza dell'interessato, in base alla proposta del Servizio, in quanto finalizzata al raggiungimento dell'effettivo interesse dell'assistito, nonché al perseguimento dell'interesse pubblico alla rieducazione, integrazione ed inserimento sociale dei ciechi e sordomuti anche pluriminorati.

3) Il servizio, inoltre, provvede di propria iniziativa ad aggiornare periodicamente le relazioni inizialmente stilate sugli assistiti e collabora con il personale specializzato del settore alla formulazione del progetto relativo alla finalità che si intende perseguire.

4) Effettua, altresì, visite, con successiva relazione, presso gli istituti e/o le strutture che assistono ciechi e sordomuti con retta a carico della Provincia Regionale di Agrigento.

5) Le relazioni sugli assistiti e sugli istituti e/o strutture di cui al comma precedente devono, in particolare, evidenziare i risultati conseguiti da ogni singolo assistito con l'intervento assistenziale operato, in relazione al progetto educativo approvato proponendo eventuali modifiche od integrazioni all'intervento assistenziale posto in essere e devono contenere anche valutazioni circa la rispondenza, la validità e la qualità delle prestazioni rese dall'istituto e/o dalle strutture sopra indicate.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE FINALI

1) Stante l'obbligo istituzionale di erogare l'assistenza ai ciechi e sordomuti, ex art 12 della L.R. 33/91, ed in considerazione dei tempi prevedibili per la conclusione dell'iter amministrativo relativo all'approvazione del presente regolamento, per gli anni scolastici e/o formativi 1995 e 1996 i servizi previsti dal presente regolamento saranno concessi a prescindere dai termini e dalle modalità indicate nel regolamento stesso, fatti salvi i criteri di continuità educativa e scolastica.

2) Compatibilmente con le disponibilità del bilancio determinate sulla base delle istanze presentate nei termini previsti dall'art. 10 del presente regolamento, la Provincia Regionale può accogliere previo parere favorevole dell'Assessorato Servizi Sociali, richieste adeguatamente motivate di modifica del tipo di assistenza scelto.

3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge che riguardano la specifica materia, e al regolamento per la concessione dei benefici economici, giuste delibere consiliari n. 126, n. 49 e 41 rispettivamente del 22/12/92, 27/7/93 e 30/3/94, rese esecutive dall'organo di controllo.